

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI**

**COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT**

**SERIE INTERPRETAZIONI**

**LA NOTA INTEGRATIVA E LA RELAZIONE DI MISSIONE**

**CONSIGLIERE DELEGATO**

GIORGIO SGANGA

**PRESIDENTE**

MARCO ELEFANTI

**COMPONENTI**

ROSSANO BARTOLI  
GIAN MARIA COLOMBO  
ANDREA FERRARI  
FEDERICO LODA  
ANGELO MARAMAI  
ADRIANO PROPERSI

MARCO CANNELLA  
ROSANNA D'AMORE  
ALBERTO KUNZ  
DAVIDE MAGGI  
MATTEO POZZOLI  
ANTONIO SOLDANI

## **INTERPRETAZIONE N.1**

### **LA NOTA INTEGRATIVA E LA RELAZIONE DI MISSIONE**

#### **SOMMARIO**

	<b>PARAGRAFI</b>
L'INTERPRETAZIONE	1
LA NOTA INTEGRATIVA	2
LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEI DATI DELLO STATO PATRIMONIALE	3 – 7
LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEI DATI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE	8 - 12
LE ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI	13 – 17
LA RELAZIONE DI MISSIONE	18
GLI OBIETTIVI INFORMATIVI	19 – 20
IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE	21 – 24
IL SISTEMA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE	25 – 27

1. Lo scopo della presente interpretazione è quello di offrire una guida chiara per la redazione della nota integrativa e della relazione di missione, al fine di poter redigere due documenti informativi coerenti con i principi contenuti nelle prime due raccomandazioni espresse dalla Commissione Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

## **LA NOTA INTEGRATIVA**

2. La nota integrativa costituisce il terzo pilastro del bilancio d'esercizio delle aziende non profit. Preliminarmente è opportuno osservare che la nota integrativa deve contenere le informazioni circa la data di costituzione dell'ente, i riferimenti civilistici, legislativi speciali e fiscali nonché quelli circa gli eventuali riconoscimenti giuridici e, infine, gli eventuali estremi di iscrizioni in albi regionali o nazionali.

3. Allo scopo di meglio illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione, la nota integrativa deve indicare i criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio e specificare se gli stessi sono variati rispetto all'esercizio precedente.

In particolare devono essere esplicitati:

- i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché i criteri seguiti per il loro ammortamento, con separata indicazione del valore attribuito alle liberalità materiali ed immateriali ricevute nell'esercizio e destinate ad un utilizzo pluriennale;
- le modalità di valutazione delle rimanenze delle merci o dei materiali, dei titoli e delle attività finanziarie non immobilizzate, precisando sia gli elementi considerati nella configurazione del costo, sia i riferimenti adottati nella definizione del valore di mercato;
- i criteri di valutazione dei crediti e dei debiti;
- i criteri di quantificazione degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, con specifica indicazione delle modalità di calcolo dell'accantonamento eventualmente effettuato a copertura dell'eventuale mancata riscossione dei crediti inerenti alle promesse di liberalità;
- i criteri seguiti per la determinazione del valore normale delle liberalità non monetarie ricevute nel periodo, inteso come tale il valore al quale i beni e/o i servizi possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell'ambito di uno scambio paritario. In particolare vanno specificati i metodi seguiti per la determinazione del valore delle contribuzioni di servizi.

4. La nota integrativa deve offrire, attraverso un quadro sinottico, il dettaglio esplicativo delle variazioni delle voci più significative dello stato patrimoniale, ivi compresi i conti d'ordine.

5. Con riferimento ai fondi e alla loro dinamica di movimento, rappresentazioni esplicitate nell'apposto prospetto di movimentazione dinamica dei fondi, la nota integrativa deve riportare:

- il dettaglio dei fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, di cui alla voce A) III 2) del Passivo dello Stato Patrimoniale, esistenti all' inizio dell' esercizio;
- gli incrementi manifestatisi a seguito della destinazione di risorse libere, per autonoma decisione dei soci o degli amministratori, ad uno specifico progetto nel corso o al termine del periodo amministrativo;
- le riduzioni manifestatesi nel corso dell'esercizio a seguito dell'utilizzo delle risorse precedentemente vincolate;
- il totale dei fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, di cui alla voce A) III 2) del Passivo dello Stato Patrimoniale, esistenti alla fine del periodo;
- il dettaglio dei fondi vincolati per decisione dei terzi donatori, di cui alla voce A) III 1) del Passivo dello Stato Patrimoniale esistenti all' inizio dell' esercizio, distinguendo il valore delle liberalità vincolate permanentemente, il valore delle liberalità soggette a restrizione temporale ed il valore delle contribuzioni vincolate per scopo;
- gli incrementi manifestatisi al termine del periodo amministrativo in relazione alle liberalità permanentemente vincolate ricevute nell'esercizio, alle liberalità temporaneamente vincolate ricevute nell'esercizio, il cui vincolo scade in successivi periodi amministrativi, alle contribuzioni ricevute nell'esercizio, destinate da terzi ad uno scopo specifico e non ancora utilizzate per lo stesso;
- le riduzioni manifestatesi nel corso dell'esercizio a seguito della liberazione delle risorse dal loro vincolo temporale e del conseguente incremento del patrimonio aziendale libero o a seguito dell'utilizzo delle risorse per il progetto o per il fine in relazione al quale erano state donate dai terzi;
- il dettaglio dei fondi vincolati per decisione dei terzi donatori, di cui alla voce A) III 1) del Passivo dello Stato Patrimoniale esistenti al termine dell' esercizio, distinguendo il valore delle liberalità vincolate permanentemente, il valore delle liberalità soggette a restrizione temporale ed il valore delle contribuzioni vincolate temporaneamente per scopo.

6. La nota integrativa deve offrire un'adeguata informazione circa le caratteristiche qualitative dei vincoli (temporanei, per scopo o per periodo, oppure permanenti) che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui al paragrafo precedente.

7. Qualora il redattore del bilancio segua il trattamento contabile alternativo consentito dalla raccomandazione n. 2 della Commissione Aziende non profit per le liberalità vincolate, la nota integrativa dovrà riportare il dettaglio della voce risconti passivi, voce E) del passivo dello stato

patrimoniale, specificando i vincoli di tempo o di scopo che giustificano il differimento delle liberalità ristrette e la loro imputazione al processo di formazione del risultato di gestione dei futuri esercizi.

8. La nota integrativa deve contenere un riepilogo delle liberalità condizionate e delle promesse di contribuzione imputate nel Rendiconto della Gestione. Come già raccomandato nel documento n. 2, per le liberalità condizionate di importo rilevante occorre indicare le condizioni risolutive previste dai relativi contratti.

9. La nota integrativa deve specificare le clausole delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici, che hanno indotto ad imputare le risorse ricevute da questi ultimi come liberalità connesse all'attività istituzionale dell'azienda e non come proventi operativi accessori.

10. La nota integrativa deve riportare un'analisi dei proventi finanziari, ivi comprese le eventuali plusvalenze da cessione di titoli al netto di minusvalenze da cessione o da valutazione.

11. La nota integrativa deve riportare le informazioni relative ai contributi e proventi ricevuti e ai corrispondenti oneri sostenuti nelle manifestazioni e iniziative di fund raising; l'elaborazione di detta analisi risponde alle imposizioni di natura illustrativa previste, per ciascuna manifestazione, dal disposto del comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600.

12. Se l'azienda non profit svolge attività accessorie complesse o diversificate è opportuno riportare nella nota integrativa la classificazione degli oneri e dei proventi per ciascun tipo di attività .

13. Qualora l'azienda non profit si avvalga di aziende controllate, la Nota Integrativa dovrà offrire una rappresentazione complessiva delle attività svolte evidenziando, in forma aggregata, i componenti positivi (contributi e proventi) e negativi (oneri delle manifestazioni, di fund raising, di struttura, ecc) dell'azienda stessa e di ciascuna delle aziende collegate.

14. La nota integrativa deve indicare il numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti collegati (Comitati o organizzazioni collegati o affiliati).

15. La nota integrativa deve riportare il numero dei volontari utilizzati nel corso del periodo amministrativo dall'azienda non profit, la descrizione dell'attività di formazione svolta per gli stessi, l'indicazione del contributo da essi offerto al processo di raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione, con un'analisi comparata, se possibile, su scala temporale e spaziale, con le informazioni offerte da aziende similari.

16. La nota integrativa deve indicare l'organo che ha effettuato la revisione del bilancio (Collegio dei Revisori o Società di Revisione Contabile). L'omissione della informazione sottintende che il bilancio non è stato sottoposto a revisione.

17. La nota integrativa deve offrire opportune informazioni circa le agevolazioni fiscali di cui beneficia l'azienda e la deducibilità o detraibilità fiscale di cui possono avvalersi i donanti per le contribuzioni effettuate.

### **LA RELAZIONE DI MISSIONE**

18. La relazione di missione costituisce il quarto fondamentale documento informativo di cui si compone il bilancio d'esercizio e forma, con i precedenti, lo strumento attraverso il quale l'azienda esercita la propria azione di comunicazione esterna.

19. La relazione di missione rappresenta lo strumento informativo con cui l'azienda non profit documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata assegnata in sede di costituzione o in occasione di momenti di modifica della stessa.

20. La Relazione sulla gestione deve fornire le informazioni sulle modalità tecniche e operative di svolgimento dell'attività, descrivere le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell'azienda, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla condizioni che consentono a quest'ultimi di consentire il perseguimento dei fini che giustificano e sono alla base dell'esistenza dell'azienda stessa.

21. La Relazione deve riportare la presentazione e descrizione del quadro istituzionale dell'azienda non profit. In questa parte devono in primo luogo essere identificati gli stakeholder dell'azienda, intesi come i soggetti verso i quali è diretta l'attività aziendale o che sono coinvolti, in quanto soggetti attivi, nello svolgimento delle attività aziendali. Successivamente devono essere rappresentati "i piani e i programmi" fondamentali che hanno caratterizzato l'azione aziendale e che sono destinati a garantire il perseguimento delle missioni aziendali. In questo ambito devono essere descritte sia le singole iniziative istituzionali attraverso analitiche schede di "attività e o di progetto" e le conseguenti scelte gestionali concernenti le attività istituzionali (principali servizi prestati, qualità dei servizi, investimenti realizzati, ecc.).

22. La Relazione deve riportare la descrizione delle "azioni di supporto", strumentali rispetto alle attività che contraddistinguono l'azione aziendale. La descrizione deve anche concernere le loro implicazioni gestionali, le fonti di finanziamento interne ed esterne, l'incidenza dei relativi proventi/ricavi sull'ammontare complessivo degli stessi, l'analisi del profilo di utenza servito.

23. La Relazione deve indicare la natura e caratteristiche delle relazioni con il contesto ambientale di riferimento: valutazioni circa i rapporti con la comunità locale di appartenenza allo scopo di

evidenziare e valorizzare i benefici prodotti non solo per gli utenti, ma per l'intera collettività. La relazione deve inoltre evidenziare eventuali vincoli ambientali che hanno inciso sulla gestione.

24. La Relazione deve contenere l'analisi dell'assetto organizzativo, allo scopo di metterne in evidenza i punti di forza e di debolezza nella ricerca delle condizioni organizzative in grado di consentire il perseguimento di una maggiore efficacia e efficienza gestionale e, quindi, una migliore capacità di perseguire gli obiettivi statutari di cui si è parlato sopra.

25. La Relazione sulla gestione è un documento informativo centrato sulla rappresentazione e sulla valutazione dell'"utilità sociale" che l'azienda è chiamata a realizzare in relazione ai suoi fini statutari.

26. La Relazione sulla gestione è la sede ove far confluire le informazioni extracontabili disponibili al fine di integrare quelle contabili e contribuire a completare il quadro informativo di base fornito dal bilancio sul piano patrimoniale: il valore del patrimonio dell'ente e il risultato (utile o perdita) prodotto dalla gestione.

27. La relazione di missione, in quanto strumento informativo volto a qualificare il grado di raggiungimento delle finalità sociali, deve ricostruire in modo attendibile i costi effettivi (compresi, quindi, i costi figurativi) e i benefici sociali prodotti dall'azienda non profit e, pertanto, deve utilizzare anche indicatori di efficacia (risultato ottenuto/ risultato previsto) ed efficienza (risorse impiegate/risultato ottenuto). Alcuni di questi indicatori, di semplice costruzione, possono essere predisposti anche in presenza di un sistema di rilevazione di tipo finanziario come accade nel caso delle aziende di piccole dimensioni, (confronti tra obiettivi del preventivo e risultati del consuntivo).